



Briona
Via Solaroli 11
Tel. 0321 826080

Caltignaga
Via Roma 16
Tel. 0321 652114

Fara Novarese
Pz. Libertà 20
Tel. 0321 829261



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI

BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E

DONNA

ED ESTETISTA

Apptovato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 14 del 18/12/2004

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 successivamente modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili, esercitati in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati) anche presso convivenze, comunque denominate e qualunque siano le forme o la natura giuridica delle imprese (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
3. Con il termine “barbiere” si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
4. Con il termine “parrucchiere per uomo e donna” si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l’acconciatura degli stessi, l’applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell’attività di estetista; tale termine equivale a quelli di “acconciatore maschile e femminile”, “acconciatore unisex”, “acconciatore maschile”, “acconciatore femminile”, “parrucchiere per signora”, “parrucchiere per uomo”, “parrucchiere”, “pettinatrice” e dizioni o termini simili.
5. Con il termine “estetista” si designa l’attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo nelle migliori condizioni estetiche, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti; tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, secondo quanto previsto dal punto 1 dell’art. 10 della medesima legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto dallo svolgimento:
 - a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di 2 anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
 - b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un’impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetista, come disciplinato dalla Legge 19/01/1955 n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
 - c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica da cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Art.2 Commissione Consultiva

1. E' costituita la Commissione Consultiva dell'Unione Novarese 2000, per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, composta come segue:
 - a) dal Sindaco o suo delegato a seconda delle competenze territoriali inerenti a ciascun Comune, che la presiedono;
 - b) da n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative, in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
 - c) da n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
 - d) dal Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato;
 - e) da n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato;
Tale Commissione Consultiva è integrata da:
 - f) n. 2 imprenditori artigiani effettivi e n. 2 imprenditori artigiani supplenti autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni Provinciali, in rappresentanza della categoria "estetista" per tutte le convocazioni inerenti le attività di estetista, così come indicato dall'art. 10 della Legge Regionale 54/92.
Funge da Segretario un Agente della Polizia Municipale.
2. La designazione dei componenti deve essere comunicata al Presidente entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Presidente può assegnare ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine la Giunta dell'Unione provvede ugualmente alla nomina dei membri.
3. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
 - a) la redazione del Regolamento e sue modifiche;
 - b) le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o trasferimento di quelli esistenti;
 - c) il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - d) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
 - e) ogni altra questione riguardante le categorie.
4. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
5. La riunione della Commissione è valida quando vi è la presenza di un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente o suo delegato.
7. I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

Art.3 Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente, da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da

loro dipendente incaricato, e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi sanitari per non recarsi presso il laboratorio.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali e simili, sempre che siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di apposito idoneo servizio igienico.
5. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività in oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di attrezzature professionali; in questi ultimi due casi dette attività sono rivolte al pubblico e devono essere sottoposte ad autorizzazione amministrativa temporanea da rilasciarsi a norma del successivo art. 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:
 - a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
 - b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso di idonea qualificazione professionale certificata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato.
6. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico così come previsto dal comma 2° dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e dalla sua attuazione prevista dalla Legge Regionale 09 dicembre 92 n° 54.
7. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e senza comunicazione previste dalla normativa vigente.

Art.4 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa con presenza di attività diverse nel medesimo esercizio – società infrasettoriali.

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
2. In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.
3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Ad una stessa società non artigiana e quindi non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.
5. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione amministrativa.
7. In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere del competente Servizio Sanitario, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.
8. L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del presente regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per le attività richieste e le diverse attività siano svolte in locali distinti e separati; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività svolte, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.
9. Per quanto concerne l'attività didattica nel settore della formazione professionale delle attività di cui al presente regolamento, si fa riferimento alla Legge Regionale 25 febbraio 1980 n. 8 e relativo regolamento di attuazione.
10. Le attività ad esclusivo scopo didattico svolte da Enti Pubblici e/o privati finalizzate all'apprendimento, all'aggiornamento e alla formazione di una o più attività disciplinate dal presente regolamento devono comunque essere autorizzate dal Comune.
11. E' fatto divieto di svolgere attività didattiche strutturate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali a norma del presente regolamento, nonché di svolgere, nei locali destinati ad attività didattiche, prestazioni professionali di cui al precedente art. 1.

Art. 5 Autorizzazione amministrativa

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa rilasciata all'impresa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa, sentita la Commissione Consultiva appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
 - a) della qualificazione professionale del rappresentante dell'impresa richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
 - b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati.
 - Dei requisiti urbanistici inerenti la destinazione d'uso dei locali.

Art.6 Suddivisione in zone del territorio

I territori dei Comuni appartenenti all'Unione Novarese 2000 sono divisi in una sola zona.

Art.7 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti già in esercizio; tale distanza viene determinata dalla Giunta dell'Unione sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Tale distanza è calcolata ed aggiornata in relazione all'andamento demografico e per ciascuna delle tre attività disciplinate dal presente regolamento (parrucchiere per uomo e donna, barbiere, estetista).
3. La distanza è calcolata, d'ufficio ogni tre anni, attraverso un'indagine delle attività esistenti sul territorio dei Comuni ed è realizzata in collaborazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; la distanza fra gli esercizi deve essere comunque ricalcolata ogni qualvolta lo proponga la Commissione Consultiva.
4. La distanza degli esercizi nella zona del territorio comunale (come indicato all'art. 6) viene calcolata tenuto conto dei seguenti fattori numerici:
 - a) della superficie residenziale della zona o del Comune;
 - b) della popolazione residente nella zona o nel Comune;
 - c) del numero degli addetti in attività nella zona o nel Comune;
 - d) del numero di abitanti per addetto nella zona o nel Comune.
5. La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Sono considerati addetti:
 - a) il titolare;
 - b) i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - c) i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
 - d) i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.
7. Il numero degli addetti necessari, in relazione alla popolazione, viene determinato dalla Giunta dell'Unione, su proposta della Commissione Consultiva, di cui all'art. 2, per ognuna delle attività disciplinate dal presente regolamento; tale fattore è indicativo e non può essere considerato in nessun caso indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è unicamente un dato da applicarsi nella formula matematica che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.
8. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie residenziale di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi già in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di abitanti per addetto e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla formula seguente:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{distanza minima} = & \text{Superficie residenziale della zona (m.q.)} & \\
 & \hline
 & \frac{\text{nr.abitanti della zona}}{\text{nr.abitanti per addetto}} \cdot \frac{\text{nr. addetti in esercizio}}{\text{nr. esercizi in attività}} &
 \end{array}$$

9) La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona è deliberata dalla Giunta dell'Unione su proposta della Commissione Consultiva. Tale distanza si applica per le istanze presentate successivamente alla data di esecutività della relativa deliberazione. La distanza minima deve sussistere per ogni nuovo esercizio che richiede l'autorizzazione amministrativa per una o più

attività descritte distintamente ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 1 del presente regolamento. Nel calcolo della distanza minima effettuata secondo la formula matematica prevista dal precedente comma, il risultato si intende troncato alla cifra delle unità.

Art.8 Criterio di misurazione delle distanze

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:
 - a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
 - b) tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
 - c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.
2. Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si eseguono le stesse fasi di cui al comma 1, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato tale parte marginale della sede stradale larga metri uno ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria.
3. Per gli esercizi ubicati in piazzali, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base dei segmenti ortogonali relativi al percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame.
4. Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino all'ingresso ove è posizionato il numero civico relativo all'esercizio in questione.
5. Nel caso in cui il valore della distanza minima tra gli esercizi non raggiunga quello determinato, ai sensi dell'art. 7, è ammessa la tolleranza massima in difetto pari al 5%.

Art.9 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività già esistenti di cui al presente regolamento sono soggette al rispetto della distanza minima prevista dall'art. 7.
2. Gli esercizi, regolarmente autorizzati, già in attività da almeno cinque anni possono trasferirsi, in deroga al disposto di cui al precedente comma 1, ad una distanza minima non inferiore a metri 50 da altri esercizi della stessa tipologia.
3. Sentita la Commissione Consultiva è, comunque, consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime previste dall'art. 7, ma comunque a distanza non inferiore a 50 metri, nei seguenti casi:
 - a) definitiva inagibilità dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
 - b) insussistenza ed impossibilità tecnica di adeguamento alle norme igienico sanitarie dei locali adibiti all'esercizio dell'attività;
 - c) sfratto esecutivo dimostrato con sentenza del Tribunale non dovuto a morosità;
4. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo in deroga alle distanze di cui al comma 1, ma comunque a distanza non inferiore a 50 metri, per un periodo di 12 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore, o per altri gravi motivi, da documentare.
5. Il trasferimento viene sempre consentito in deroga al rispetto delle distanze previo parere favorevole della Commissione Consultiva di cui all'art. 2, quando la distanza che intercorre tra la nuova e la vecchia ubicazione risulta essere inferiore ai 50 metri lineari.

Art. 10 Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
 - a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre al primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio; in caso non sia prevista la sala di attesa la superficie minima del locale lavoro deve essere aumentata di mq. 4.
 - b) estetisti fino a 2 postazioni di lavoro mq. 14, successive postazioni ciascuna mq. 4, qualora vengano ricavate cabine singole di trattamento, ciascuna deve avere una superficie di 5 mq.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
3. Nel caso di subingresso, salvo casi di forza maggiore, i locali dell'esercizio dovranno essere adeguati rispetto sia alle superfici minime, di cui al primo comma, sia dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 11.

Art.11 Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere od estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt s.l.m.; di mt 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt s.l.m. (D.M. 05/07/1975)
 - b) la superficie aeroilluminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente; dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/146 art. 10)
 - c) in tutti i locali deve, comunque, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di esalazioni di sostanze tossiche volatili.
2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizioni adeguati sia all'esigenza di privacy e comfort, sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Tutti i servizi, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili, le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza.
3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 05/03/1990 n. 46.
4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/9 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex. art. 9 D.P.R. 19/03/1956 n. 303 e, comunque, devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonea struttura di difesa dall'umidità;

- b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti, fino a un'altezza di mt 1,80, devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico.
 6. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e, comunque, utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio dell'aria. Non devono tenersi nei locali quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19/03/1956 n. 303 art. 18).
 7. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
 8. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente, onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla potenzialità dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.
 9. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia-capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
 10. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti anche per attività estetiche:
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igienica, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o dei raggi ultravioletti;
 - in ogni caso tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti ed abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool

denaturato a 70° o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene Sanità Pubblica dell'A.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la eventuale possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcalina al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
 - m) le spazzole che servono per i capelli devono essere tenute con la massima cura e pulizia;
 - n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
 - o) le tinture, i fissativi, e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
 - p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - q) il confezionamento dei prodotti, che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt / sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - r) durante l'applicazione e uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
 - s) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi;
 - t) gli strumenti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi e protettivi.
11. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi, dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare, altresì, all'Organo di vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).
12. Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve avere requisiti sanitari idonei allo svolgimento delle mansioni di cui sopra.

Art.12 Requisiti igienici per le attività svolte presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e Comunità varie sui malati e sui deceduti

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso Ospedali, Case di Cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e Comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiante per la particolare attività e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di Cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o dal Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art.13 Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti;
 - a) i locali devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione;
 - b) gli impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio devono essere installati comprendendo almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente su parete piastrellata.
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.
3. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.
4. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art.14 Altre disposizioni igienico-sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e di Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni allo scopo ed ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

Art.15 Domande di nuove autorizzazioni

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna od estetista, vanno presentate in marca da bollo, essere indirizzate al Sindaco ove avrà sede l'attività ed in particolare devono riportare:
 - a) le informazioni anagrafiche dell'impresa richiedente nonché le generalità della persona richiedente (ragione sociale, codice fiscale impresa, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale personale);
 - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico) e copia del contratto di locazione dei locali se non sono di proprietà o in tale caso, autocertificazione nella quale viene riportato il titolo;

- c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista);
- d) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero originale rilasciato dalla competente C.C.I.A.A. attestante che la persona è già iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- e) atto costitutivo in copia autentica registrato nel caso la richiesta sia presentata da una società;
- f) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa dal quale risulti che a carico dell'impresa medesima non è soggetta a procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- g) pianta, in scala 1:50, dei locali dell'esercizio, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- h) calcolo del rapporto aerante e illuminante dei locali di lavoro;
- i) posizione approssimativa delle postazioni di lavoro;

Occorre inoltre specificare le seguenti informazioni:

- 1) fonte di approvvigionamento idrico:
 - acquedotto
 - pozzo privato: descrizione delle principali caratteristiche del pozzo, compreso eventuale sistema di potabilizzazione e copia del certificato di potabilità dell'acqua;
 - 2) modalità di smaltimento delle acque reflue:
 - fognatura Comunale (specificare se a carico diretto o previa interposizione di fossa imhoff)
 - nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento in fognatura, presentare descrizione del sistema adottato per lo smaltimento e relative autorizzazioni;
 - 3) ogni altra documentazione a richiesta dagli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
2. In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

Art.16 Domande di trasferimento

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 15.
2. Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre l'autorizzazione relativo al precedente esercizio.
3. L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.
4. Prima di iniziare l'attività nella nuova sede deve essere, comunque, acquisito il parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L. sulle condizioni igienico-sanitarie dei nuovi locali.

Art.17 Subingresso per atto tra vivi

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 15 e devono essere accompagnate dall'atto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, nonché dalla documentazione prevista dall'art. 15, se non già in possesso dell'ufficio.

Art.18 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

Nel caso di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore deceduto, interdetto o inabilitato, o direttamente il titolare, in caso di invalidità, possono richiedere, entro 6 mesi dall'evento, la sospensione dell'autorizzazione per un anno. In tale periodo temporale, è ammesso il subingresso nell'attività sia direttamente da parte degli eredi che dimostrino di averne titolo, sia da parte di altri soggetti, per cessione di azienda. In entrambi i casi, deve essere dimostrata la prescritta qualificazione professionale del subentrante.

Art. 19 Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 18.
2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art. 5 2° c. lett. a) – b);
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
3. L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari, viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'autorità sanitaria locale; qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.
4. L'organo competente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, a richiesta del titolare prorogare di 6 mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
5. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione all'Ufficio competente nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 45 giorni. In detta eventualità è possibile autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
6. L'autorizzazione può essere sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua senza giustificato motivo, continue interruzioni giornaliere delle prestazioni di servizio non corrispondenti agli orari di attività dell'impresa riportati sull'apposito cartello di cui all'art. 22; in caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo la relativa autorizzazione.

Art.20 Comunicazione dei provvedimenti – effetti

1. I provvedimenti dell'Autorità Comunale sono comunicati per iscritto agli interessati.
2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 60 giorni seguenti alla data di presentazione della domanda.

3. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività, salvo il caso di cui al comma 4).
4. Nel caso di revoca dell'autorizzazione per i motivi di cui all'art. 19, c. 2 lett. b), la Commissione consultiva riesamina le domande per il rilascio di autorizzazione pervenute successivamente per lo stesso tipo di attività, secondo l'ordine cronologico di arrivo stabilito dal numero di protocollo generale.

Art.21 Esposizioni obbligatorie

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile:

- a) autorizzazione amministrativa;
- b) autorizzazione sanitaria;
- c) listino dei prezzi applicati;
- d) orario di apertura settimanale
- e) giorno di chiusura;
- f) calendario festività.

Art.22 Calendario, orario di apertura e di chiusura degli esercizi

1. Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

- Attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna:

- dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nel periodo dell'anno nel quale vige l'ora solare;
- dalle ore 07.00 alle ore 22.00 nel periodo dell'anno nel quale vige l'ora legale.

Giorno di chiusura: domenica e lunedì.

Durante tutto il mese di dicembre è facoltativa l'apertura nelle giornate festive.

- Attività di estetista:

- Dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

Giorno di chiusura: domenica.

Per quanto riguarda il giorno di chiusura infrasettimanale è facoltativo ed a discrezione del titolare scegliere il giorno di chiusura con facoltà di suddividerlo in due mezze giornate.

Rimane invariato il fatto che ciascun titolare ha l'obbligo di comunicare il giorno di chiusura infrasettimanale.

Durante tutto il mese di dicembre è facoltativa l'apertura nelle giornate festive.

Ogni laboratorio dovrà, comunque, garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

E' data facoltà all'esercente di derogare alla chiusura festiva o domenicale limitatamente ai casi in cui debba preparare gli sposi per il matrimonio. L'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata all'Ufficio competente.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
3. Fatte salve deroghe di carattere particolare, nelle giornate di domenica, di lunedì per gli esercenti l'attività di barbiere o parrucchiere uomo e donna e di un giorno della settimana a scelta per gli esercenti l'attività di estetista, nonché nelle giornate di festività a carattere

nazionale e nella giornata della festività patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

Art.23 Vigilanza

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

Art.24 Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o violazione ad altre leggi o regolamenti emanati in materia, sono punite in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 bis comma 1° del d.lgs 267/00 con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00. Le violazioni sono accertate e sanzionate con la procedura e modalità di cui alla legge 24/11/1981 n° 689.
2. Verranno, inoltre, adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine gravità:
 - a) richiamo e/o diffida scritta;
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
 - c) revoca dell'autorizzazione.
3. L'Autorità competente ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.

Art.25 Disposizioni transitorie e finali

- 1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni simili) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.
- 2) Coloro che all'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni simili possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza.
- 3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n°. 1 (Allegato C) devono essere considerate soggette al presente Regolamento.
- 4) Entro 90 giorni dall'adozione del presente Regolamento verrà redatto un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente e si inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990 n°. 1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento, si provvederà entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

- 5) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla Legge 01/90 è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2582,00, con le procedure previste dalla legge 24.11.81 n° 689;
- 6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 5, la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1032,00.

Art.26 Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lvo 267 del 18 agosto 2000, ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di tale pubblicazione.
2. Dalla sua data di entrata in vigore sono abrogati i Regolamenti Comunali emanati per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente adottati dai Comuni appartenenti all'Unione Novarese 2000.